



UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Trattativa diretta sul MePA di Consip per l'affidamento del Servizio di assistenza fiscale – adempimenti fiscali per il periodo 01/07/2022 – 30/06/2024 per i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena, Soliera e per l'Unione delle Terre d'Argine, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi.

ART. 1 – OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza fiscale per gli adempimenti fiscali per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2024, con opzione di rinnovo di ulteriori 24 mesi, alle condizioni elencate nel presente Capitolato e relativi allegati.

Il servizio di Assistenza fiscale se non diversamente specificato nel presente capitolato deve essere prestato a favore dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, con le medesime tempistiche e scadenze.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per il biennio è di Euro 32.000,00 oltre IVA 22%, suddiviso come segue:

anno 2022: Euro 8.000,00 oltre Iva

anno 2023: Euro 16.000,00 oltre Iva

anno 2024: Euro 8.000,00 oltre Iva

Qualora ne ricorrano i presupposti di legge al soggetto aggiudicatario del servizio saranno riconosciuti anche gli oneri previdenziali previsti per legge.

Il valore stimato dell'appalto, comprensivo dell'opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi è pari ad Euro 64.000,00 oltre Iva.

Il servizio di assistenza tecnica in materia fiscale dovrà comprendere, come dettagliato nel successivo art. 2:

A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP;

B) SERVIZI IN AMBITO DI SOSTITUTO DI IMPOSTA;

C) ASSISTENZA INERENTE LA FATTURAZIONE ATTIVA e PASSIVA;

D) ALTRE ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'ENTE IN MATERIA FISCALE.

ART. 2 – TERMINI E MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP:

Il servizio dovrà essere espletato nel seguente modo:

- 1) analisi finalizzata all'individuazione/aggiornamento delle attività commerciali rilevanti ai fini Iva;
- 2) valutazione dell'opportunità di tenere contabilità separata ai sensi dell'art. 36 del Dpr 633/72;
- 3) valutazione dell'opportunità di optare per la dispensa dagli adempimenti esenti art.36 bis del Dpr 633/72;
- 4) adempimenti connessi allo split payment e reverse charge;
- 5) visita presso ciascun Ente finalizzata alla verifica della corretta tenuta della contabilità Iva ed Irap ed alla soluzione di eventuali problematiche di ordine amministrativo;
- 6) liquidazione dell'IVA mensile, in particolare:
 - a) elaborazione della liquidazione IVA mensile per il Comune di Carpi e l'Unione delle Terre d'Argine sulla base delle fatture già registrate nei registri IVA al termine del mese precedente;
 - b) controllo della correttezza delle scritture contabili nei registri IVA;
 - c) verifica di eventuali incongruenze presenti sui registri IVA che emergono in fase di redazione della liquidazione mensile per l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Carpi
 - d) predisposizione ed invio telematico dell'F24 EP mensile entro 48 ore lavorative antecedenti il giorno 16 di ogni mese per l'Unione delle Terre d'Argine ed il Comune di Carpi;

Tali attività saranno svolte dall'Appaltatore in completa autonomia, senza la collaborazione di personale del Comune di Carpi o della Unione delle Terre d'Argine. Per svolgerle l'Appaltatore dovrà utilizzare la procedura contabile degli enti; l'Unione delle Terre d'Argine metterà a disposizione dell'Appaltatore:

- un accesso da remoto al gestionale della contabilità del Comune di Carpi e dell'Unione delle Terre d'Argine;
- una postazione di lavoro presso la sede della Unione delle Terre d'Argine qualora l'Appaltatore lo ritenesse necessario;

- 7) elaborazione ed invio telematico della dichiarazione Iva annuale;
- 8) esame della determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo retributivo, verificando le retribuzioni ed i compensi di dipendenti, assimilati, collaboratori occasionali e collaboratori coordinati e continuativi;
- 9) verifica della convenienza ad adottare il metodo commerciale anziché il metodo retributivo con analisi preventiva delle attività commerciali rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
- 10) determinazione della base imponibile Irap secondo il metodo commerciale; valutazione di convenienza circa il metodo da adottare; elaborazione della dichiarazione Irap annuale; calcolo degli eventuali acconti Irap (metodo commerciale) dovuti per il periodo d'imposta oggetto della presente proposta;
- 11) elaborazione ed invio telematico della dichiarazione annuale Irap;
- 12) consegna a ciascun Ente delle comunicazioni dell'Agenzia delle Entrate che attestano il ricevimento delle dichiarazioni succitate;
- 13) calcolo dell'eventuale acconto Iva dovuto per il periodo d'imposta;

- 14) predisposizione e invio comunicazioni IVA periodiche anno d'imposta;
- 15) calcolo eventuali ravvedimenti operosi con compilazione modello di versamento;
- 16) compilazione del modello AA7/9 in caso di variazioni dati;
- 17) assistenza telefonica in ambito Iva ed Irap, senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti con eventuale soluzione trasmessa via e-mail o via fax corredata dalla normativa di riferimento;
- 18) Invio periodico di circolari informative relative alle principali novità fiscali di interesse degli Enti Locali.

B) SERVIZI IN AMBITO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA:

Il servizio è finalizzato all'assistenza relativa agli adempimenti obbligatori del sostituto d'imposta e comprende quanto segue:

- 1) controllo dell'impostazione adottata da ciascun Ente in riferimento all'applicazione delle ritenute previdenziali e delle ritenute fiscali alla fonte operate nei confronti di professionisti, collaboratori occasionali, lavoratori autonomi; analisi delle ritenute da applicare in caso di espropri o erogazione di contributi ad associazioni sportive e/o ad imprese, ecc; elaborazione e predisposizione del dato mensile ai fini del versamento;
- 2) determinazione della base imponibile Irap calcolata secondo il metodo retributivo e dei relativi versamenti;
- 3) analisi di eventuali problematiche inerenti la gestione separata Inps e le casse di previdenza dei professionisti;
- 4) predisposizione e trasmissione telematica delle CU relative a professionisti, collaboratori occasionali e lavoratori autonomi;
- 5) visita presso ciascun Ente, predisposizione ed invio telematico del modello 770 relativo a professionisti, collaboratori occasionali e lavoratori autonomi;
- 6) assistenza telefonica senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti con eventuale trasmissione via e-mail o via fax delle soluzioni proposte corredate dalla normativa di riferimento;
- 7) invio periodico di circolari informative relative alle principali novità in materia di interesse degli Enti Locali.

C) ASSISTENZA INERENTE LA FATTURAZIONE ATTIVA e PASSIVA, comprese le transazioni da e per l'estero:

Ciascun Ente provvede con proprio personale a registrare le fatture passive e ad emettere le fatture attive. L'appaltatore deve rispondere ad eventuali quesiti posti dal personale (senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti) circa la correttezza delle registrazioni.

Con riferimento alle fatture da e per l'estero, quando ne ricorrono i presupposti, l'appaltatore dovrà elaborare ed inviare il modello INTRA12, elaborare ed inviare il modello INTRASTAT, elaborare ed inviare l'ESTEROMETRO.

D) ALTRE ATTIVITA'

L'appaltatore deve rispondere per iscritto ad eventuali quesiti posti da ciascun Ente (senza limitazione alcuna circa il numero dei quesiti posti) in materia fiscale necessari per supportare l'ente nelle stipule di contratti di qualsiasi genere, comprese le compravendite immobiliari e le connesse valutazioni circa l'applicazione dell'IVA o dell'imposta di registro.

L'appaltatore deve supportare ciascun Ente nell'analisi dei bilanci delle società e degli organismi partecipati dell'Ente stesso finalizzata alla redazione del Bilancio Consolidato.

Le attività sopradescritte sub A), B), C) e D) sono da intendersi come contenuti minimi indispensabili della prestazione richiesta.

Potrà essere richiesta ogni altra attività propedeutica e successiva alle precedenti, ogni altro adempimento previsto da eventuali future normative.

Per le attività sopradescritte deve essere garantita la presenza presso la sede del Servizio Finanziario dell'Unione delle Terre d'Argine di Corso Alberto Pio a Carpi per almeno **2 giorni** lavorativi (di almeno 4 ore ciascuno) al mese, da stabilire di comune accordo; dovrà poi essere garantita la presenza per almeno **1 giorno** lavorativo (di almeno 4 ore) al mese a rotazione presso i Comuni di Campogalliano, Novi di Modena e Soliera per un confronto con gli operatori del Servizio Finanziario, la analisi di problematiche fiscali specifiche e l'aggiornamento sulle novità normative.

Le attività previste nel presente articolo elencate sotto la voce "A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP punto 6 lettere a), c) e d) sono da effettuare esclusivamente per l'Unione delle Terre d'Argine e per il Comune di Carpi.

L'attività prevista nel presente articolo elencata sotto la voce "A) SERVIZI IN AMBITO IVA ED IRAP punto 6 lettera b) è da effettuare per ciascuno dei 5 Enti.

Tutte le altre attività previste nel presente articolo, nessuna esclusa, sono da effettuare per ciascuno dei 5 Enti.

Sono oggetto di questo affidamento gli adempimenti fiscali non ancora scaduti alla data di inizio del servizio e tutti quelli che scadono entro la data di termine del servizio.

ART. 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE, DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA' DI RINNOVO

L'Appaltatore è tenuto al rispetto delle scadenze di legge derivanti dall'espletamento del servizio e a garantire una rapida risposta ai quesiti presentati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di non divulgare a terzi le informazioni riservate trattate nel corso dell'espletamento del servizio. Ha altresì l'obbligo di mantenimento della massima riservatezza per quanto concerne ogni dato, documento o informazione comunque acquisiti per l'espletamento dell'incarico.

I dati trasmessi da ciascun Ente dovranno essere trattati dall'operatore con l'ausilio di mezzi cartacei, informatici e/o telematici, per l'adempimento degli obblighi e dell'esecuzione delle operazioni previste dal presente contratto, per l'esecuzione di obblighi e adempimenti (amministrativi, contabili, fiscali, ecc.) disposti dalla legislazione vigente.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Ciascun Ente si impegna a consegnare tempestivamente all'Appaltatore la documentazione necessaria all'espletamento del servizio, a collaborare ai fini dell'esecuzione dello stesso ed informare l'Appaltatore su qualsiasi variazione inerente il servizio affidato.

Qualora siano necessari incontri per garantire l'espletamento del servizio, l'appaltatore provvederà a recarsi presso gli uffici dell'Ente interessato.

Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto, indicativamente dal 01/07/2022 al 30/06/2024.

La stazione appaltante, qualora i risultati dell'appalto siano soddisfacenti, sia accertato il pubblico interesse, la convenienza al rinnovo del rapporto e siano verificate le compatibilità di bilancio, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs 50/2016, di optare per il rinnovo dell'appalto in essere per ulteriori 24 mesi, indicativamente dal 01/07/2024 al 30/06/2026, mediante comunicazione da inviare all'aggiudicatario entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.

Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i debiti accordi, il rinnovo avverrà con determinazione dirigenziale, previa verifica della disponibilità finanziaria.

L'eventuale rinnovo avverrà agli stessi patti e condizioni dell'affidamento oggetto del presente capitolato.

ART. 4 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui l'appalto fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta affidataria, prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia il cui importo verrà calcolato con le modalità previste dall'art. 103 del d.lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali.

La garanzia è costituita, a scelta della ditta affidataria tramite:

a) contante: fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Unione delle Terre d'Argine) con le seguenti coordinate: Tesoreria dell'Unione delle Terre d'Argine, presso UNICREDIT BANCA S.p.a., filiale di Carpi, IBAN: IT76K0200823307000040600627;

b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del d. lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d.lgs. 50/2016.

La ditta affidataria, prima di procedere alla sottoscrizione, è tenuta a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/01/2018 n. 31 (GU del 10/04/2018 n. 83) contenente il "*Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50*".
- 4) avere validità per almeno 510 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotta in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

L'importo della garanzia è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Al termine del rapporto l'Amministrazione procederà allo svincolo definitivo della garanzia, prestata a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Art. 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il codice univoco da utilizzare per l'inoltro delle fatture all'Unione delle Terre d'Argine è UFA4B7.

A seguito dell'affidamento sarà cura dell'Amministrazione comunicare le informazioni necessarie per la completa compilazione della fattura elettronica, onde evitare che venga restituita per mancanza di dati, compromettendo la tempestività dei pagamenti.

L'appaltatore emetterà fattura trimestrale, a conclusione di ciascun trimestre di riferimento e pertanto non in data antecedente alle seguenti scadenze: 31 luglio, 31 ottobre, 31 gennaio e 30 aprile.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della regolare fattura, che dovrà essere intestata a: Unione delle Terre d'Argine – Settore Finanze, Bilancio e Controllo di gestione – Corso Alberto Pio 91 – 41012 Carpi.

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti (secondo le specificazioni introdotte dalle Linee Guida ANAC n. 4 del 7/7/2017, aggiornate con Delibera 556 del 31/5/17), a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

ART. 8 - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario. La quota subappaltabile non dovrà essere superiore al 49,99%.

ART. 9 - PENALITA'

L'affidatario è esclusivo responsabile del puntuale e perfetto adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente capitolato, nonché unico responsabile di qualsivoglia attività posta in essere in dipendenza dello stesso.

In caso di ritardo o errori negli adempimenti previsti e compresi nel servizio di cui all'art. 2 del presente capitolato, l'aggiudicatario dovrà mantenere indenne il committente da qualunque danno economico conseguente all'inadempimento e a tal fine dovrà dimostrare di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per danni professionali.

Qualora il responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto verificasse inadempienze nella prestazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

In caso di contestazione l'appaltatore dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione comunale nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte fossero ritenute insufficienti dall'Amministrazione comunale, o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, l'Amministrazione si riserva di valutare l'applicazione di una penale di Euro 80,00 al giorno per i primi 10 giorni di ritardo, ai sensi dell'art. 113 bis, comma 2 del Codice.

Le eventuali sanzioni saranno contestate all'Impresa aggiudicataria a mezzo PEC e l'importo potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'aggiudicatario inadempiente.

Nel caso di reiterati ritardi l'Amministrazione potrà dichiarare risolto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C. e porre in essere tutti quei provvedimenti necessari per ottenere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale mancata esecuzione del servizio.

ART. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) inosservanza della disciplina del subappalto;
- b) ritardi e gravi inadempienze nello svolgimento del contratto, risultanti da almeno tre contestazioni scritte;

- c) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 11 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorrano una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 12 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto

o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 13 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura oggetto dell'appalto.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 14 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo dell'appalto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del medesimo.

In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del Codice, la fornitura potrà subire una modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del Codice, per un importo non superiore al 20% dell'importo contrattuale, al fine di garantire la necessaria flessibilità.

Tale modifica non comporta comunque la variazione dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione, purché non mutino

sostanzialmente la natura della fornitura oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'Amministrazione appaltante.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

L'operatore economico può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso nelle modalità espresse dall'art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991 e ss.mm.ii.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore ai suddetti obblighi la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 16 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice mediante Stipula sul Mepa di Consip.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Per l'assolvimento degli obblighi di Bollo relativi ai contratti stipulati tramite ordini diretti o RDO tramite MEPA realizzato da Consip, l'affidatario dovrà fornire dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex DPR 445/00 per mezzo del quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00, quali spese contrattuali.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/00 saranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art.7 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004 è illustrato nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito www.agenziaentrate.gov.it)

Art. 17 - FORO COMPETENTE E NORME FINALI

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Modena.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.

Art. 18 – DISPOSIZIONI FINALI

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Art. 19 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante degli atti ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del Presidente protempore. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it.

La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione all'Unione delle Terre d'Argine ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.

Firma per accettazione delle condizioni previste nel presente Capitolato
